



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 132/12/CSP

SEGNALAZIONE DEL SIGNOR MARCO CONSOLI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VILLONGO (BG) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTA la segnalazione del Signor Marco Consoli, pervenuta in data 2 maggio 2012 (prot. n. 20665), nella quale si asserisce la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco Signora Lorena Boni, ricandidata nelle elezioni del 6 e 7 maggio 2012, e dell’Amministrazione comunale di Villongo (BG), per aver per aver distribuito ai cittadini, durante il periodo elettorale, una relazione di fine mandato. In particolare, l’incarico per la realizzazione dell’opuscolo sarebbe stato conferito al quotidiano locale “Araberara” e l’opuscolo sarebbe stato distribuito separatamente dal giornale, mediante servizio postale, a partire dal 10 aprile 2012;

VISTA la nota del 9 maggio 2012 (prot. n. 22279) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le risultanze istruttorie e la documentazione relativa alla segnalazione in oggetto, a seguito della richiesta dell’Autorità del 2 maggio precedente (prot. n. 20695), dalla quale emerge in sintesi quanto segue:

- il giorno 23 marzo 2012 la Giunta comunale di Villongo deliberava di procedere alla stampa della relazione di fine mandato e incaricava il quotidiano locale “Aberara” per la realizzazione dell’opuscolo; la relazione veniva predisposta e stampata con la dicitura “supplemento al giornale Aberara del 23 marzo 2012” e veniva distribuita non con il quotidiano, edizione del 23 marzo 2012, ma ai cittadini mediante inserimento nelle cassette postali a partire dal giorno 10 aprile 2012, probabilmente tramite il servizio postale;

- in data 4 maggio 2012, a seguito dell’acquisizione dell’opuscolo in originale tramite al Guardia di Finanza, il Comitato regionale lombardo ha emesso nei confronti del Comune di Villongo l’atto di contestazione e contestuale convocazione di audizione;

- in data 7 maggio 2012 è stata accolta, anche dall’esponente, la richiesta di rinvio dell’audizione presentata dal Comune di Villongo per motivi istituzionali legati alle elezioni; con nuova convocazione l’audizione è stata fissata per il giorno 8 maggio 2012;

- il giorno 8 maggio 2012 nessuna delle parti si è presentata all’audizione: l’esponente con propria nota ha confermato il contenuto della segnalazione; il Comune, parimenti, ha fatto pervenire una nota in cui comunica che il Sindaco uscente non è stato riconfermato e restano ferme le controdeduzioni presentata in data 5 maggio 2012;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE, in particolare, le memorie difensive del Comune di Villongo, a firma del Sindaco, Signora Lorena Boni, nelle quali si precisa che:

- la realizzazione della relazione di fine mandato è un obbligo dell'Amministrazione, previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2011;
- l'informativa è avvenuta dopo la convocazione dei comizi, ma prima della data fissata per la presentazione delle candidature e il ritardo è stato determinato da vari motivi, tra cui l'assenza del previsto schema – tipo ministeriale;
- la sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco è indispensabile per l'assolvimento delle proprie funzioni; nessun riferimento a simboli o cose dell'amministrazione in carica sono stati ripresi nella candidatura del Sindaco Signora Lorena Boni;
- il contenuto della relazione di fine mandato coincide con gli allegati alla delibera di approvazione del Rendiconto di Bilancio 2011;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la fattispecie segnalata rientra nel dettato della norma in quanto realizzatasi in un periodo successivo all'indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che l'attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito, vale a dire l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale e l'impersonalità: sotto il primo profilo, infatti, sebbene la Relazione di fine mandato sia un atto dovuto dal Comune, essa deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune e non stampata e diffusa ai cittadini; per quanto concerne il secondo profilo, si rileva che l'opuscolo reca il nome e l'immagine del Sindaco con riferimento al suo attuale ruolo istituzionale;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, di aderire alle conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in relazione alla configurazione della violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*, anche a chiusura della campagna elettorale;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Villongo (BG) di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

✱



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 14 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Mammuciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola